ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/22/CE RELATIVA AGLI STRUMENTI DI MISURA, E DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE DEL 26 FEBBRAIO 2014, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/13 DEL 31 OTTOBRE 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI STRUMENTI DI MISURA (RIFUSIONE), CHE NE DISPONE L'ABROGAZIONE

Art. 4-sexies

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Versione in vigore dal 26 maggio 2016, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione
Estremi	Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-22-2007/art-4-sexies-casi-in-cui-gli-obblighi-dei-fabbricanti-si-applicano-agli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione · Art. 4-sexies